Nuovo accordo sulla mobilità interna del personale giudiziario

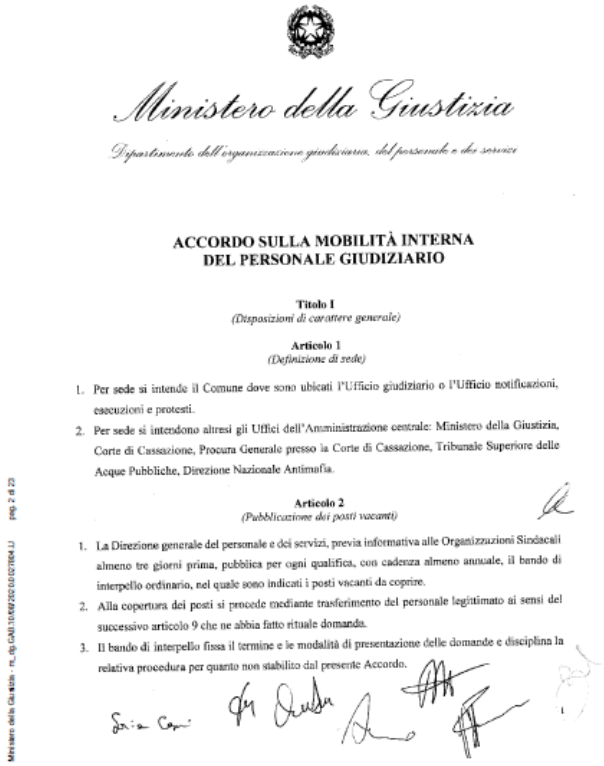

Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi

ACCORDO SULLA MOBILITÀ INTERNA DEL PERSONALE GIUDIZIARIO

Titolo I
(Disposizioni di carattere generale)

Articolo 1
(Definizione di sede)

1. Per sede si intende il Comune dove sono ubicati l'Ufficio giudiziario o l'Ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti.
2. Per sede si intendono altresì gli Uffici dell'Amministrazione centrale: Ministero della Giustizia, Corte di Cassazione, Procura Generale presso la Corte di Cassazione, Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, Direzione Nazionale Antimafia.

Articolo 2
(Pubblicazione dei posti vacanti)

1. La Direzione generale del personale e dei servizi, previa informativa alle Organizzazioni Sindacali almeno tre giorni prima, pubblica per ogni qualifica, con cadenza almeno annuale, il bando di interpello ordinario, nel quale sono indicati i posti vacanti da coprire.
2. Alla copertura dei posti si procede mediante trasferimento del personale legittimato ai sensi del successivo articolo 9 che ne abbia fatto rituale domanda.
3. Il bando di interpello fissa il termine e le modalità di presentazione delle domande e disciplina la relativa procedura per quanto non stabilito dal presente Accordo.

Roma, 10/08/2020

Il 15 luglio 2020 è stato siglato il nuovo accordo per la mobilità interna del personale giudiziario.